



Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e  
l'Ospitalità Alberghiera con Convitto annesso

“Giuseppe Minuto”



Marina di Massa, 13 settembre 2024

Circolare n. 16

I.P.S.S.E.O.A. "G. MINUTO" MASSA  
Prot. 0011386 del 13/09/2024  
I (Uscita)

Al personale scolastico

Al sito WEB-Albo online

### **OGGETTO: Incarichi extraistituzionali del personale scolastico. Incompatibilità**

Con riferimento all'oggetto, si ricorda quanto segue.

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- a) l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- b) l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- c) l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- i) lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994), con alcune prescrizioni particolari per la Professione di Avvocato;
- ii) l'assunzione di **altri impieghi** da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la **incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto**.

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, **«I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio**



**Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e  
l'Ospitalità Alberghiera con Convitto annesso**

**“Giuseppe Minuto”**



*dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).*

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare tempestivamente e per tempo al Dirigente Scolastico, a mezzo e-mail da inviare alla casella istituzionale dell'Istituto, l'assunzione di incarichi e di impieghi affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.

A tal fine saranno valutati:

- a) occasionalità/abitualità dell'incarico;
- b) assenza/presenza di conflitto di interesse;
- c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il Dirigente Scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l'autorizzazione:

- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche
- si intende negata in ogni altro caso.

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di LAVORO SPORTIVO retribuito, l'art. 25, co. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Prof.ssa Silvia BENNATI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93